

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 159

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 24.10.2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19

GARA DEL 16/10/2022: BERNALDA FUTSAL - APD SAMMICHELE 1992

Reclamo proposto dalla Società: APD SAMMICHELE

Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo proposto dalla Società A.P.D. SAMMICHELE 1992
avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi i calciatori Castano Arcangelo (nato il 27/07/2007), Chiurazzi Cristian (nato il 20/04/2007), Marciuliano Emanuele (nato il 13/09/2007), e Greco Roberto (nato il 20/06/2007) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisti dell'attestato di maturità agonistica previsto dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. *"I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente"*;

Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza sportiva tale norma ha portata generale ed immanente all'intero sistema normativo, è come tale non necessita di essere riprodotta nei singoli comunicati che disciplinano le varie competizioni (cfr. C.G.F. decisione del 01/06/2010 pubblicata sul C.U. n. 283/CGF e decisione del 02/06/2011 pubblicata sul C.U. n. 297/CGF).

Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Basilicata risulta che i predetti calciatori, ancora quindicenni alla data dell'effettuazione della gara, non erano in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi hanno preso parte in posizione irregolare.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 144 del 19/10/2022 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: BERNALDA FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/10/2022.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini